

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Corrado Quartarone - Dottore commercialista

Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata

CIRCOLARE N. 5/2017

AI GENTILI CLIENTI

Loro sedi

OGGETTO: NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. N.50/2017

2	SOGGETTI IVA	Estensione del c.d. " <i>SPLIT PAYMENT</i> "
3	SOGGETTI IVA	Detrazione IVA - riduzione dei termini per L'esercizio
4	SOGGETTI IVA	Modifica dei vincoli alla compensazione orizzontale dei crediti d'imposta

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

FISCALE	ESTENSIONE DEL C.D. " <i>SPLIT PAYMENT</i> "
	Art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50 (da convertire)
SOGGETTI IVA	

L'art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50 estende il meccanismo dello *split payment* (art. 17-ter del DPR 633/72) a quasi l'intero comparto pubblico, alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana e alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte. La misura si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall'1.7.2017.

FUNZIONAMENTO DELLO *SPLIT PAYMENT*

Il meccanismo dello *split payment* (art. 17-ter del DPR 633/72) prevede che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di emissione della fattura, effettuate nei confronti dei soggetti interessati (inizialmente lo Stato e altre pubbliche amministrazioni), l'IVA, applicata in fattura dal cedente o prestatore, sia versata direttamente all'Erario dal cessionario o dal committente.

ESTENSIONE DELLO *SPLIT PAYMENT*

L'art. 1 co. 1 del DL 24.4.2017 n. 50 prevede l'applicazione del meccanismo dello *split payment* alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi verso la Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196, per le quali cessionari o committenti non sono debitori dell'imposta.

È prevista, inoltre, l'estensione dello *split payment* alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle società controllate, mediante controllo "di diritto" (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.) o "di fatto" (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- delle società controllate, mediante controllo "di diritto" (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o unioni di Comuni;
- delle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., dalle società elencate ai punti precedenti;
- delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, fermo restando la possibilità di individuare, con un apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

È abrogato, altresì, l'art. 17-ter co. 2 del DPR 633/72 in base al quale non era applicabile il meccanismo dello *split payment* ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte. Ne consegue che, a fronte della citata abrogazione, anche tali presta-

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

zioni saranno interessate dallo *split payment* quando sussistono i requisiti di applicazione dello stesso.

DECORRENZA DELLE NOVITÀ

Le modifiche sopra descritte si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall'1.7.2017 (art. 1 co. 4 del DL 24.4.2017 n. 50). L'Italia, nel frattempo, ha richiesto la prescritta autorizzazione al Consiglio UE per l'estensione esaminata.

È prevista, inoltre, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 50/2017, contenente le disposizioni attuative necessarie.

FISCALE	Detrazione IVA - riduzione dei termini per l'esercizio
	Art. 2 del DL 24.4.2017 n. 50 (da convertire)
soggetti iva	

L'art. 2 del DL 24.4.2017 n. 50 ha modificato il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA previsto dall'art. 19 del DPR 633/72 e, conseguentemente, il termine per la registrazione delle fatture d'acquisto di cui all'art. 25 del DPR 633/72.

TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA

Per effetto delle modifiche previste dall'art. 2 co. 1 del DL 50/2017, il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati viene anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto. A tal fine, viene modificato l'art. 19 co. 1 secondo periodo del DPR 633/72.

In base alle nuove disposizioni, il suddetto diritto può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo.

A titolo di esempio, l'IVA assolta sugli acquisti effettuati nel corso del 2017 può essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d'imposta, vale a dire entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D'ACQUISTO

L'art. 2 co. 2 del DL 50/2017 ha modificato l'art. 25 co. 1 del DPR 633/72, relativo all'annotazione delle fatture di acquisto sull'apposito registro IVA.

Per effetto di tali modifiche, il termine previsto per la registrazione delle fatture d'acquisto viene allineato a quello stabilito per l'esercizio della detrazione IVA ai sensi dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72 (modificato dal DL 50/2017).

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Pertanto, l'annotazione delle fatture sul registro degli acquisti deve avvenire:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

Anche in questo caso, dunque, il termine ultimo viene anticipato di due anni. Per esempio, una fattura d'acquisto ricevuta nel corso del 2017 può essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

DECORRENZA

L'efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 24.4.2017, fatte salve le eventuali modifiche che potrebbero essere apportate al DL 50/2017 nel corso dell'*iter* di conversione in legge.

Peraltro, si evidenzia che il DL 50/2017 non ha previsto una disciplina transitoria relativamente agli acquisti effettuati fino al 23.4.2017 per i quali non sia ancora stato esercitato, in base alle norme previgenti, il diritto alla detrazione dell'IVA.

FISCALE	MODIFICA DEI VINCOLI ALLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI D'IMPOSTA
	Art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50 (da convertire)
TUTTI I SOGGETTI	

Il DL 24.4.2017 n. 50 ha previsto:

- l'inasprimento dei vincoli all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale);
- l'introduzione di uno specifico regime nel caso di compensazione orizzontale in violazione dei suddetti vincoli;
- la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni possono essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.

OBBLIGO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

È stata ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti erariali è subordinato all'apposizione del visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97). Nel dettaglio, tale intervento normativo riguarda i crediti relativi:

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all'IRAP;
- alle ritenute alla fonte.

Le suddette limitazioni sono state, altresì, estese in ambito IVA. Per effetto delle nuove disposizioni, infatti, il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.

Le novità normative non influenzano, invece, la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 di crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall'importo, non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui scaturiscono (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 1/2010 n. 1, § 2.2).

Ulteriormente, la suddetta soglia è stata mantenuta pari a 50.000,00 euro in relazione ai crediti IVA annuali delle c.d. *start up* innovative di cui all'art. 25 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al co. 8 del suddetto art. 25 (cfr. art. 10 co. 1 lett. a) n. 7-*bis* del DL 78/2009).

In alternativa all'apposizione del visto di conformità, resta ferma la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, ex art. 2409-*bis* c.c., di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell'apposito Registro).

VIOLAZIONE DEI VINCOLI PREVISTI PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

Le nuove disposizioni disciplinano il caso in cui i suddetti crediti erariali siano utilizzati in compensazione orizzontale in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati.

In tali ipotesi, l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte, dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

Per i titolari di partita IVA è stato esteso l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in relazione alla compensazione orizzontale, di qualsiasi importo, di crediti derivanti da:

- imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- IRAP;
- IVA.

Detto obbligo si applica, inoltre, alla compensazioni orizzontali relative ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24.4.2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in *Gazzetta Ufficiale*. In assenza di un regime transitorio, le stesse risultano applicabili a partire dalla suddetta data.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, 08.05.2017

Studio Giuliano